

***“La normativa
in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro”***

Davide Ferrari Az.USL di Modena (da.ferrari@ausl.mo.it)

Danni da lavoro

- Infortuni sul lavoro
- Malattie professionali

Infortunio sul lavoro

Evento lesivo

da causa violenta

in occasione di lavoro

Malattia professionale

Patologia

dovuta alla esposizione prolungata

ad agenti nocivi

presenti nell'ambiente di lavoro

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **ART. 32 COSTITUZIONE**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

- **ART. 41 COSTITUZIONE**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...

ART. 2087 CODICE CIVILE

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

I reati in materia di sicurezza sul lavoro

Sono prevalentemente **reati penali** distinti in:

- Delitti
- Contravvenzioni

Alcune violazioni agli obblighi di prevenzione costituiscono **reati di natura amministrativa**.

DELITTI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 437 C.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*
- Art. 451 C.p. - *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*
- Art. 589 C.p. - *Omicidio colposo*
- Art. 590 C.p. - *Lesioni personali colpose*

CONTRAVVENZIONI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le violazioni ai principali obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs.81/08 costituiscono reati penali **contravvenzionali**, che possono essere sanzionati:

- con il solo arresto
- con la sola ammenda
- con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
(in quest'ultimo caso si applica lo strumento della prescrizione previsto dal D.Lgs. 758/94)

Enti con funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro

Azienda USL

Direzione Provinciale del Lavoro

Vigili del Fuoco

Altri (NAS, ...)

La normativa speciale

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

DLgs.81/2008 (“Testo Unico”)

ma non solo...

D.Lgs. 230/95 (radioprotezione)

D.Lgs.151/01 (Tutela lavoratrici madri)

D.Lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)

DD.LLgs. 325/99 2 262/00 (tutela minori)

...

DLgs.81/2008 (“Testo Unico”)

... 306 articoli & 51 Allegati ...

- **TITOLO I - Principi comuni**
- **TITOLO II - Luoghi di lavoro**
- **TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI**
- **TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili**
- **TITOLO V - Segnaletica di sicurezza**
- **TITOLO VI - Movimentazione manuale dei carichi**
- **TITOLO VII - Uso di attrezzature munite di videoterminali**
- **TITOLO VIII - Agenti fisici**
- **TITOLO IX - Sostanze pericolose**
- **TITOLO X - Esposizione da agenti biologici**
- **TITOLO XI - Protezione da atmosfere esplosive**
- **TITOLO XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale**
- **TITOLO XIII - Disposizioni finali**

I PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94 e ora del D.LGS. 81/08

La gestione della sicurezza sul lavoro come
processo partecipato
che prevede diversi attori
e che deve coinvolgere tutto il personale.

ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RSPP e ASPP
- MEDICO COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni - (Art. 2)

Sono equiparati a lavoratori, tra gli altri:

- **il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici, **limitatamente** ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
- il volontario (L.266/91)
- il volontario che effettua il servizio civile
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

« Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Medico competente»:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Le figure specifiche del sistema di prevenzione

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro

DLgs.81/2008 – Titolo I

Principi comuni

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Sistema istituzionale

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- **Sezione I** – Misure di tutela e obblighi
- **Sezione II** – Valutazione dei rischi
- **Sezione III** – Servizio di prevenzione e protezione
- **Sezione IV** – Formazione, informazione e addestramento
- **Sezione V** – Sorveglianza sanitaria
- **Sezione VI** – Gestione delle emergenze
- **Sezione VII** – Consultazione e partecipazione dei RLS
- **Sezione VIII** – Documentazione ... e statistiche ...

Capo IV - Disposizioni penali

- **Sezione I** – Sanzioni
- **Sezione II** – Disposizioni in materia di processo penale

Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Controllo sanitario
- Gestione delle emergenze

OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (Art. 17)

IL Datore di Lavoro NON PUÒ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA'

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i **dirigenti, che organizzano e dirigono** le stesse attività **secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite**, devono:
 - a) nominare il medico competente
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
 - d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio **in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - q) prendere appropriati provvedimenti per **evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) **comunicare all'INAIL**, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, **i dati relativi agli infortuni sul lavoro** che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nelle ipotesi di cui all'art. 50;
 - t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica**

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

Obblighi dei lavoratori

Conferma (*art. 20*) di tutti i principali obblighi già previsti dal DLgs.626/94, in particolare quelli (sanzionati con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da 200 a 600 euro) di:

- **osservare le disposizioni ed istruzioni impartite**
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI**
- **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza**
- **sottoporsi ai controlli sanitari**

E' stato introdotto l'obbligo sanzionato di **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è un **obbligo del datore di lavoro non delegabile** e deve riguardare **TUTTI I RISCHI** per la sicurezza e la salute dei lavoratori (*art. 28, comma 1*), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli:

- ✓ **collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004
- ✓ riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**
- ✓ **connessi alle differenze di genere**, all'età, alla provenienza da altri Paesi

Contenuti del documento di valutazione rischi (DVR) (art. 28, comma 2):

- a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati
 - b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuata e dei DPI
 - c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - d) **individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (è richiesto il possesso di adeguate competenze e poteri)**
 - e) **indicazione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente**
 - f) **individuazione delle mansioni con eventuale esposizione a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**
- + **altre indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione rischi contenute nei successivi Titoli del Testo Unico**

Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29)

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR:

- **in collaborazione** con il **RSPP** e il **medico competente**
- **previa consultazione** del **RLS**

Rielaborazione → la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate).

- ✓ ...se **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro significative** ai fini della salute e della sicurezza
- ✓ **in relazione al grado di evoluzione della tecnica**
- ✓ **a seguito di infortuni significativi;**
- ✓ **se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità**

Procedure standardizzate ed autocertificazioni (art. 29, commi 5 e 6)

☑ I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** **effettueranno** la valutazione dei rischi sulla base delle **procedure standardizzate** che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente

☑ Nelle more del relativo decreto - e comunque **non oltre il 30 giugno 2012** - gli stessi datori di lavoro possono **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi (fanno eccezione alcune tipologie di aziende a forte rischio, fra le quali quelle a rischio di incidente rilevante)

☑ **Potranno effettuare** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** (fatta eccezione per le aziende a forte rischio: rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, rischi da radiazioni ionizzanti, fabbricazione e deposito di esplosivi e munizioni, strutture di ricovero e cura)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✓ La designazione del RSPP è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17), previa consultazione del RLS (art. 50, comma 1, lett. c)
- ✓ il RSPP "coordina" il Servizio e "risponde" al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. f)
- ✓ non più previsto l'obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP alla ASL ed alla DPL competenti per territorio

① **SPP interno** → rimane **obbligatorio** nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con **oltre 200 lavoratori** → è specificato che, in questi casi, **il RSPP deve essere interno** (art. 31, commi 6 e 7)

N.B. - Nei casi di **aziende con più unità produttive** e nei casi di **gruppi di imprese**, può essere istituito un **unico SPP** (art. 31, comma 8)

② **Ricorso a persone o servizi esterni** → rimane **obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge** → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (art. 31, commi 5 e 6)

③ **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (art. 34)

Informazione e formazione

Informazione (art. 36) → 2 precisazioni innovative:

- ✓ il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze
- ✓ ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

Formazione dei lavoratori: contenuti (art. 37, comma 1) → la formazione dei lavoratori deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche e concernere, in particolare, i rischi (riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure) caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda nonché i rischi specifici

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, entro 12 mesi ... (art. 37, comma 2)

Contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

L'art. 26 del **TU** conferma, con alcuni "ritocchi", le previsioni dell'art. 7 del DLgs.626/94 (come modificato dalle Leggi 296/2006 e 123/2007)

Comma 1 → Confermato l'obbligo del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda:

- di verificare, con le modalità stabilite da un apposito DPR (**in via transitoria, mediante acquisizione del certificato CCIAA e di autocertificazione dell'impresa appaltatrice**), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera
- di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

Comma 2 → Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, **ivi compresi i subappaltatori**:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Comma 3 → Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze → Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera → **In relazione ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il DUVRI deve essere allegato entro tale ultima data** → Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Riassumendo...
**i principali adempimenti in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

**Principali adempimenti in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione o dell'Autocertificazione
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza

Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
2. Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso – antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
3. Atto di nomina del medico competente (quando dovuta) e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso
3. Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore; comunicazione del nominativo a INAIL ed eventualmente a OO.PP.
4. Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 o Autocertificazione
5. Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
6. Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
7. Verbale della riunione periodica di prevenzione
9. Registro infortuni
10. Piano di emergenza